

PDF Eraser Free

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di TRIESTE, Collegio
Lavoro, costituito come segue :

dott. Mario PELLEGRINI Presidente
dott. Lucio BENVEGNI Consigliere
avv. Andrea DOARDO Giudice Aus.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento controversia del lavoro
in grado di appello iscritto al n. 86/2022
R.G. promosso con ricorso depositato il
10.6.2022

da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
in persona del Presidente in carica, dott.
Massimiliano Fedriga, con gli avvocati
Beatrice Croppo, Elda Massari, Valentina
Cocuzza e Camilla Toresini appellante
contro Comune di Pordenone appellato e
contumace
e contro

N. 18/23 SENT.
N. 86/22 R.G.
N. 143/23 CRON.

oggetto:
- ALTRE
CONTRO-
VERSIE
IN MAT-
ria di
ASSISTEN-
za obbi-
gatoria



PDF Eraser Free

tutti con gli avvocati Alberto Guariso,
Caterina Bove ed Alessandra Fantin
appellati

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE : Previa
assegnazione della presente causa ad una
delle Sezioni Civili della Corte,
riformare l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. dd. 9.5.2022 del Tribunale di
Pordenone, Giudice del lavoro, per le
motivazioni esposte in atti. Spese del
doppio grado di giudizio rifuse.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI : Rigettare
l'appello proposto dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia , confermando
integralmente l'ordinanza impugnata.
Condannare la Regione stessa a rifondere
le spese del grado, da distrarsi a favore
dei procuratori antistatari.

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 28
d.lgs. 150/2011 depositato nel settembre
2021 ed altri 20



PDF Eraser Free

ricorrenti su meglio indicati si rivolgevano al Tribunale di Pordenone, Giudice del lavoro, esponendo di essere dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno residenti da anni ed anni in Italia in quel di Pordenone, di avere concorso al bando per l'assegnazione di un contributo di sostegno per le spese di locazione, venendo però esclusi dal bando per l'omessa produzione di atto comprovante il non possesso nel paese di origine e provenienza di altri alloggi. Notavano gli attori di avere prodotto autodichiarazione a detto proposito, atto sufficiente all'uopo, come valeva per i cittadini italiani ed europei e che la richiesta dell'ente locale era illegittima e discriminatoria nei loro confronti, illustravano le loro ragioni e concludevano come in atti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pordenone contestando la fondatezza delle domande dei ricorrenti e chiedendo si chiamasse in causa la Regione Friuli Venezia Giulia come reale contraddittore avendo essa Regione emanato le norme in materia, norme cui il Comune si era attenuto, e concludendo come in atti.



PDF Eraser Free

Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva l'ente Regione replicando ai rilievi degli attori e notando la legittimità del suo operato per concludere come in atti.

La causa, istruita solo in via documentale, veniva discussa e decisa con la sentenza/ordinanza n. 58/2022 dd. 6.4.2002 (o 9.5.2002) che, appurata la natura discriminatoria della condotta della Regione convenuta ove essa, nel regolamento n. 66 dd. 15.4.2020, ai fini dell'accesso alla prestazione richiesta dagli interessati chiedeva ed imponeva ai cittadini non europei che fornissero documentazione attestante che i componenti del nucleo familiare non erano proprietari nel paese di origine ed in quello di provenienza di altri alloggi, dichiarava cessata la materia del contendere quanto a 19 ricorrenti i quali poi, erano stati inseriti in graduatoria come da loro richiesto e respingeva invece le domande degli attori e


ordinando all'ente regionale di fornire agli enti locali indicazioni coerenti al quadro delineato come legittimo e compensando in parte le spese



PDF Eraser Free

per metà fra la Regione e gli attori e per intero fra il Comune di Pordenone e gli stessi con condanna dell'ente chiamato in causa a pagare il resto delle spese.

Avverso detta decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Regione Autonoma parte in causa esponendo i fatti di causa e delineandone i temi per affidarsi a nove motivi di critica. Osservava l'appellante che si era errato nel decidere nel non considerare la natura di agevolazione economica "ex post" della prestazione richiesta e della sua natura non assistenziale. Notava poi la Regione l'omessa considerazione del dato condizionante del reddito ISEE qui non valutato; criticava inoltre l'interessata l'errata omessa considerazione del possibile conflitto di interessi fra i ricorrenti. Evidenziava inoltre l'ente locale stesso che il primo Giudice aveva mal valutato la forza e vincolatività delle fonti inerenti al caso di specie e poneva in risalto la valenza dell'inosservanza delle norme fiscali in materia. Notava ancora l'appellante l'errata valutazione data in I grado quanto alla natura discriminatoria del



PDF Eraser Free

regolamento 66 del 2020 e la non corretta considerazione dell'efficacia della direttiva CE 109 del 2003 inerente ad altri temi. Manifestava poi la terza chiamata l'errata valutazione delle decisioni della Consulta in materia e criticava anche la decisione in punto spese, da compensare quanto meno a suo dire per concludere come su riferito.

Nessuno si costituiva per il Comune di Pordenone di cui, verificata la ritualità della notifica dell'atto di appello, si dichiarava la contumacia.

Si costituivano gli appellati che notavano che per due di loro

la domanda era stata respinta senza che quindi vi fosse, per la Regione qui in giudizio, interesse alcuno all'appello e replicavano punto per punto alle notazioni di controparte chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza del 26.1.2023 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

I fatti di causa sono pacifici ed incontrovertibili sicchè non vi è motivo di soffermarsi su di essi. Va poi notato che l'appellante non considera il dato,



PDF Eraser Free

evidente, per cui le domande di due
ricorrenti e
sono state respinte come
traspare in modo palese dal punto 3) del
dispositivo della sentenza/ordinanza di I
grado n. 58/22 e non indica motivo alcuno
per cui in detta parte vi sia , per essa,
interesse ad appellare (e i ricorrenti
citati fanno evidente acquiescenza sul
punto).

Premesso un tanto, seguendo l'ordine dei
motivi va notato (primo motivo) che a
nulla rileva la natura "ex post" o "ex
ante" della provvidenza in oggetto dato
che quello che interessa è il suo fine,
evidentemente assistenziale come a ragione
e senza valido contrasto qui in appello si
è detto in I grado nell'affermare la
competenza del Giudice del lavoro. Gli
artt. 4 e 5 del Regolamento 66/2020 fanno
inoltre intendere con i riferimenti ai
redditi ISEE e alla presenza di anziani,
disabili e nuclei familiari numerosi
l'evidente natura, assistenziale, della
prestazione in oggetto. Quanto
all'assegnazione alla Sezione Civile qui
perorata, parte appellante non indica,
come sarebbe suo preciso onere, il




PDF Eraser Free

detrimento così subito e non tiene presente che si tratta di ripartizione interna ad uno stesso Ufficio degli affari, lampante quindi il difetto di ogni interesse sul tema qui riproposto (vedi Cass. 19660/2016 sul tema, fra le altre conformi). Quanto ad un ipotetico vizio in rito forse prospettato, come già detto parte appellante non indica il pregiudizio subito ed il suo interesse a farlo rimuovere nè un qualche detrimento al suo diritto di difesa (vedi Cass. 7199/2018).

Sul secondo motivo, e dunque sul reddito posseduto ai fini ISEE e sui suoi riferimenti temporali rileva solo il fatto che il requisito sia valido per tutti, cittadini europei e non, ed allo stesso modo per tutti i richiedenti.


Sul terzo motivo, e quindi sul contrasto di interessi fra i ricorrenti, trattasi di mera allegazione indimostrata e cioè non vi è prova che se Tizio ottenesse il contributo Caio ne verrebbe escluso. Senza dire che in ogni caso qui si chiedeva per vero l'accesso a graduatoria (vedi il punto 2 del dispositivo della decisione di I grado). Nè va sottaciuto il disposto dell'art. 151 disp. att. c.p.c. in tema di



PDF Eraser Free

riunione obbligatoria dei procedimenti di previdenza ed assistenza che avvalora appieno il contegno degli attori. In sintesi, difetta in concreto ogni interesse su tale rilievo.

Vanno poi trattati in modo unitario i motivi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo, riferiti come essi sono al merito vero e proprio della causa. Posto in risalto che il sussidio in oggetto è (art. 1 e 19 l.reg. 1/2016) destinato al sostegno dei conduttori in locazione meno abbienti nel pagare il canone di locazione e che evidente è la sua natura assistenziale, come già detto, si nota che il reale oggetto del contendere si incentra (art. 29 comma 1 bis l.reg. 1/2016) sulle modalità di prova del requisito per accedere alla graduatoria prima e poi alla provvidenza economica : per i cittadini UE basta una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 mentre un tanto non basta ai ricorrenti, in quanto cittadini extracomunitari. Tutti quanti, in astratto, possono essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo all'estero e la prova per i cittadini UE ed i non cittadini non può essere diversa in buona



PDF Eraser Free

sostanza. Non vi è differenza in materia fra la situazione di un cittadino comunitario ed un cittadino non tale, la possibilità di non essere titolare di altri alloggi, anche fuori dell'Italia e dalla UE, esiste per entrambi e la stessa è pure la possibilità dello Stato di controllare un tanto in base alle autocertificazioni. Di qui il rilievo per cui l'art. 29 comma 1 bis l.reg. 1/2016 nella parte in cui non consente ai cittadini extracomunitari di ricorrere all'autocertificazione ex l. 445/2020 in punto non titolarità di alloggi anche all'estero contrasta con gli artt. 43 commi I e II d.lgs. 286/1998 e con la direttiva del Consiglio CE 2003/109/CE articolo 11 lettere d) ed f). Non rileva al riguardo la deroga di cui al IV comma dell'art. 11 della citata direttiva in punto parità di trattamento perchè fra le prestazioni essenziali (vedi art. 31 Carta Sociale UE Parte I per cui tutti hanno diritto all'abitazione e gli artt. 19,30 e 31 Parte II con il loro riferimento al fatto di garantire ai lavoratori migranti un'abitazione, all'impegno ad assicurare appunto un alloggio ed all'adozione di



PDF Eraser Free

misure a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente e la Carta dei diritti fondamentali UE art. 34 con il suo riferimento all'assistenza abitativa) rientrano le sovvenzioni economiche in materia , come in questo caso. Il legislatore italiano inoltre non si è avvalso della facoltà di cui alla direttiva 109/2003 in materia tanto che l'art. 9 comma 12 lettera c) d.lgs. 286/1998 ed il d.lgs. 3/2007 non distinguono per gli stranieri che dimorano in Italia da anni fra le varie prestazioni di assistenza sociale e le erogazioni in materia sociale. Va qui richiamata la sentenza CGUE dd. 24.4.2012 nella causa C- 571/2010 Kamberaj nei suoi punti da 82 a 93 ed in particolare nei suoi punti 88 (per cui l'Italia non ha inteso derogare al principio di parità di trattamento come esposto prima) e 92 (per cui il sussidio ai fini abitativi non può non essere fricompreso fra le prestazioni essenziali di cui all'art. 11 , paragrafo 4 , della direttiva CE 2003/109). Il fine del sostegno economico oggetto di causa è quello del sostegno ai conduttori in locazione di un alloggio meno abbienti




PDF Eraser Free

nel pagare il canone , come traspare dalla legge regionale ed un tanto è assai significativo. Quanto all'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 9/2021 su una legge regionale dell'Abruzzo non può che cogliersi l'assoluta vicinanza dei testi della l.reg. 34/2019 art. 2 di quella Regione con l'art. 29 l.reg. FVG 1/2016 qui rilevante ; il testo delle due norme è pressochè eguale, in merito alla documentazione richiesta in punto non possidenza o non proprietà di altri alloggi da parte del nucleo familiare interessato al sussidio. In sostanza in FVG si richiede la prova di non essere proprietari di altri alloggi nel paese di origine o di provenienza mentre in Abruzzo si chiedeva la prova di non possedere alloggi adeguati in tali contesti; situazioni queste "prima facie" molto simili e dunque ben assume rilievo quanto detto dalla Consulta nel ritenere irragionevole e discriminatoria la norma abruzzese in merito al fatto che le difficoltà di verifica del possesso (o della proprietà,qui) di alloggi in paesi esteri possono riguardare anche i cittadini italiani ed europei ed un



PDF Eraser Free

aggravio procedimentale che si risolve in un ostacolo di natura pratica e burocratica che sono stati più volte censurati dalla Corte stessa (vedi la sentenza 9/2021 della Consulta). Il divieto di discriminazione costituisce principio immanente del diritto comunitario ex art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE e già questo porta a ritenere applicabile la Direttiva 109/2003 art. 11 comma 1 lettere d) ed f) in Italia e dunque in questo caso. Detta Direttiva poi ha caratteri ben definiti per assumere efficacia diretta nel nostro ordinamento: essa individua il contenuto della prestazione (di natura essenziale ed assistenziale) , i destinatari di essa (e cioè i cittadini non comunitari che da anni vivono in modo regolare in Italia) , il soggetto pubblico tenuto a garantire detti diritti (vedi Cass. 11165/2017, Cass. 16593/2018 e Cass. 28745/2019). In ultimo, va rimarcato che la discriminazione non attiene in questo contesto ai requisiti per l'accesso ad una qualche prestazione ma il regime della prova di un certo requisito e che è dato ricorso in materia all'art. 18 comma 3 bis



PDF Eraser Free

1. 241/1990 o a quella in materia di certificazione reddituale ISEE valida pure per i cittadini extraeuropei ed inerente ai loro beni immobili ad uso abitativo siti in Italia e non). Al riguardo, in punto attestazione ISEE, si rileva che il DPCM 159/2013 art. 11 ha natura speciale rispetto ad altre previsioni in tema di attestazioni, certificazioni ecc.. Non inutile il rammentare infine che l'art. 3 D.P.R. 445/2200 in tema di certificazioni cui si richiama l'appellante per limitare il ricorso all'autocertificazione ha solo natura regolamentare e non può contrastare con le disposizioni di rango superiore citate (art. 14 CEDU ed art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali UE ed art. 2 e 43 d.lgs. 286/1998).

A completamento, e per scrupolo, sulle osservazioni delle pagg. da 30 a 36 dell'atto di appello sub C.3 che non sono dei veri e propri motivi ma contestano la decisione di I grado senza peraltro addurre vizi di essa tale da portare alla sua modifica, va detto quanto segue. Sulla notazione riferita all'omesso ordine , reso in sentenza, alla Regione di modificare il Regolamento 66/2020 si nota



PDF Eraser Free

che sul punto non vi è interesse dell'ente stesso ma semmai degli appellati che nulla dicono. Quanto all'art. 28 d.lgs. 150/2011 non si rinviene in sentenza ordine di modifica del Regolamento citato che viene ritenuto discriminatorio e non utilizzabile e dunque rimosso ma non modificato. In merito poi alla violazione dell'art. 4 delle preleggi ed alla necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale il precedente della Consulta in un caso corrispondente riferito ad una fonte normativa regionale dell'Abruzzo, come già detto, esenta da detto onere questo Giudice e il Regolamento è solo attuativo di una fonte, come detto, viziata ed illegittima. In punto violazione degli artt. 4 e 5 l. 2248/1865 va solo ricordato che il Tribunale non ha imposto delle modifiche al Regolamento 66/2020. Infine, sull'art. 18 comma 3 bis l. 241/1990 la motivazione sul punto è aggiuntiva e solo integrativa di altri motivi ("inoltre" si legge ivi) e tanto basta per licenziare detto rilievo.

Sulle spese di I grado (nono motivo) e sulla soccombenza in detta sede va tenuto



PDF Eraser Free


conto se non altro dei vari precedenti favorevoli, in diverse realtà regionali, ai ricorrenti di cui l'appellante non ha tenuto debito conto.

Le spese del giudizio d'appello poi, fra le sole parti costituite, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; l'ente locale Regione FVG, siccome soccombente in toto, è pure tenuta ad osservare l'onere contributivo indicato in calce nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di TRIESTE, Collegio lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contro
ed altri 20 , così decide:

Respinge l'appello proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e conferma la sentenza n. 58/2022 dd. 6.4.2022 del Tribunale di Pordenone, condanna l'ente appellante a pagare le spese del grado, liquidate in euro 10.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, somma da distrarsi a favore degli avvocati Alberto Guariso, Caterina Bove ed




PDF Eraser Free

Alessandra Fantin e dà atto della
ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.

Trieste, 26.1.2023

Il Presidente est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN GANCELLERIA

OGGI.....2.3.FEB.2023.....

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

